Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 132 del 25 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1762.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1763.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1764.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle materie plastiche della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1765.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1766.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1767.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1768.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Torino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1762.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 novembre 1957 per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria;

Visto l'accordo collettivo 22 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dell'alimentazione dolciaria della provincia di Modena, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, la U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 14 della provincia di Modena, in data 3 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo 22 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dell'alimentazione dolciaria della provincia di Modena, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 117. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 22 NOVEMBRE 1956 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELL'ALIMENTAZIONE DOLCIARIA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 22 novembre 1956, presso la Sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Modena,

tra

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI rappresentata dal signor *Rabitti* rag. *Amelio,* capo gruppo Industriali dolciari, assistito dal dott. *Gian Maria Zauli Sajani*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Tiziano Adami,*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Dini Romolo,*

la U.I.L., rappresentata dal sig. *Paltrinieri Fernando,*

premesso che in sede nazionale non esiste attualmente una regolamentazione salariale per gli apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dell'alimentazione dolciaria, si è stipulato il seguente accordo da valere per la provincia di Modena per gli apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della alimentazione dolciaria:

Art. 1.

DEFINIZIONE E DURATA DELL'APPRENDISTATO

Per la definizione e la durata dell'apprendistato della categoria di che trattasi si fa riferimento alle corrispondenti norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

La paga base oraria iniziale dell'apprendista sarà quella del manovale comune dell'età e sesso corrispondente, con la riduzione del 10 %. Al termine del periodo di apprendistato l'apprendista avrà diritto alla retribuzione dell'operaio qualificato o dell'operaia di seconda categoria di corrispondente età.

Durante il periodo di apprendistato, trascorso il primo semestre saranno corrisposti agli apprendisti aumenti semestrali. Ciascuno di tali aumenti sarà pari alla differenza fra la retribuzione iniziale e finale divisa per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato.

All'apprendista sarà corrisposta l'indennità di contingenza, in relazione alla sua età del manovale comune.

Art. 3.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore del presente Contratto saranno conservate, fino alla concorernza, le eventuali retribuzioni di miglior favore in atto.

Art. 4.

ACCORDO NAZIONALE O REGIONALE

Le parti si danno atto che ove in sede nazionale o regionale venissero stipulate retribuzioni diverse da quelle fissate dal presente accordo, le nuove condizioni verranno automaticamente applicate senza necessità di disdetta del presente accordo, a tutti gli apprendisti in forza o nuovi assunti e sostituiranno integralmente le corrispondenti norme del presente accordo.

Art. 5.

DURATA

Il presente accordo entra in vigore dal 1° dicembre 1956 ed avrà la durata fino al 31 dicembre 1957, si intenderà prorogato di anno in anno qualora non disdetto da una delle due parti con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1763.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 25 settembre 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende produttrici di manufatti in cemento, stipulato tra la Sezione Industriali dei Manufatti in Cemento dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini — F.I.L.L.E.A. —, il Sindacato Provinciale della F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale della Fe.N.E.A.L.. e, in pari data, tra la Sezione Industriali dei Manufatti in Cemento dell'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Lavoratori di Manufatti in Cemento — C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 25 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende produttrici di manufatti in cemento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manufatti in cemento della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 113. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN CEMENTO, DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1959, il giorno 25 del mese di settembre, in Palermo, nella sede della Associazione degli industriali

fra

a SEZIONE INDUSTRIALI DEI MANUFATTI IN CEMENTO rappresentata dal suo Presidente, dott. *Ferdinando Acierno*, assistito dal sig. *Salvatore Biondo* della predetta Associazione degli industriali

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal suo Segretario, sig. *Giovanni Fantaci*, assistito dalla Camera confederale del lavoro nella persona del Segretario, dott. *Italo Mazzola*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA F.I.L.C.A., rappresentato dal prof. *Salvatore Toscano*, assistito dalla UNIONE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L. nelle persone dei signori dott. *Nino Muccioli* e dott. *Orazio Zappalà*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA Fe.N.E.A.L. rappresentato dal sig. *Centineo Giuseppe*, assistito dalla SEGRETERIA PROVINCIALE DELL'U.I.L. in persona del Segretario sig. *Del Gaudio Ugo*.

L'anno 1959, il giorno 25 del mese di settembre, in Palermo, nella sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Palermo.

tra

la SEZIONE INDUSTRIALI PRODUTTORI DI MANUFATTI IN CEMENTO rappresentata dal suo Presidente. dott. *Ferdinando Acierno*, assistito dal sig. *Salvatore Biondo* della predetta Associazione degli industriali

e

il SINDACATO LAVORATORI DI MANUFATTI IN CEMENTO aderente alla C.I.S.N.A.L. rappresentato dal sig. *Alberto Cameretti*,

si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo unico.

Il contratto stipulato in Roma, addì 18 luglio, per le maestranze addette alle Aziende produttrici di manufatti in cemento viene esteso, con decorrenza 1° luglio 1959 alle aziende produttrici di manufatti in cemento della provincia di Palermo ed agli operai dalle stesse dipendenti, ad eccezioni delle tabelle salariali le quali. in relazione all'art. 12 del concordato interfederale 12 giugno 1954 e dell'accordo 23 novembre 1954, vengono sostituite, per la zona nella quale è incasellata la provincia di Palermo, da quelle allegate al presente accordo.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN CEMENTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 25 SETTEMBRE 1959.

Operai del settore delle Piastrelle - Misure orarie

QUALIFICHE

		Uomini	Donne
Operaio specializzato:			
superiore ai 20 anni	L.	158,15	
dai 18 ai 20 anni	»	143.50	
dai 16 ai 18 anni	»	92,80	
Operaio qualificato:			1ª categ.
superiore ai 20 anni	L.	141.20	98,80
dai 18 ai 20 anni	»	124.80	85,25
dai 16 ai 18 anni	»	86,45	66,55
inferiore ai 16 anni	»	57,20	
Manovale specializzato:			2ª categ.
superiore ai 20 anni	L.	133.10	93,60
dai 18 ai 20 anni	»	111,30	80,10
dai 16 ai 18 anni	»	81,10	63,45
inferiore ai 16 anni	»	47,80	43,70
Manovale comune:			3ª categ.
superiore ai 20 anni	L.	124,00	87,35
dai 18 ai 20 anni	»	107,10	75,90
dai 16 ai 18 anni	»	78,00	62,40
inferiore ai 16 anni	»	44,70	41,60

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN CEMENTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 25 SETTEMBRE 1959

Operai del settore dei manufatti in cemento pomice - Misure orarie

QUALIFICHE

Operaio specializzato:		Uomini
superiore ai 20 anni . . .	L.	158.15
dai 18 ai 20 anni	»	143.50
dai 16 ai 18 anni	»	92,80

Operaio qualificato:		Uomini	Donne 1ª categ.
superiore ai 20 anni . . .	L.	141.20	98,80
dai 18 ai 20 anni	»	124,80	85.25
dai 16 ai 18 anni	»	86,45	66.55
inferiore ai 16 anni . . .	»	57.20	

Manovale specializzato:		Uomini	Donne 2ª categ.
superiore ai 20 anni . . .	L.	133,10	93,60
dai 18 ai 20 anni	»	111.30	80.10
dai 16 ai 18 anni	»	81.10	63,45
inferiore ai 16 anni . . .	»	47.80	43.70

Manovale comune:		Uomini	Donne 3ª categ.
superiore ai 20 anni . . .	L.	124.00	87.35
dai 18 ai 20 anni	»	107.10	75.90
dai 16 ai 18 anni	»	78,00	62,40
inferiore ai 16 anni . . .	»	44.70	41.60

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI PER GL OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUT TRICI DI MANUFATTI IN CEMENTO-POMICE, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 25 SETTEMBRE 1959

Operai del settore dei manufatti in cemento in gener escluso piastrelle e manufatti in cemento-pomice - Misure orarie

QUALIFICHE

Operaio specializzato:		Uomini
superiore ai 20 anni . . .	L.	160,40
dai 18 ai 20 anni	»	145,60
dai 16 ai 18 anni	»	94,10

Operaio qualificato:		Uomini	Donn 1ª categ
superiore ai 20 anni . . .	L.	143,20	100,2
dai 18 ai 20 anni	»	126,60	86,50
dai 16 ai 18 anni	»	87,55	67,5
inferiore ai 16 anni . . .	»	58,00	

Manovale specializzato:		Uomini	Donne 2ª categ
superiore ai 20 anni . . .	L.	135,05	94,55
dai 18 ai 20 anni	»	112,90	81,25
dai 16 ai 18 anni	»	82,30	64,35
inferiore ai 16 anni . . .	»	48,55	44,30

Manovale comune:		Uomini	Donne 3ª categ.
superiore ai 20 anni . . .	L.	125,80	88,60
dai 18 ai 20 anni	»	108,70	77,00
dai 16 ai 18 anni	»	79,15	63,30
inferiore ai 16 anni . . .	»	45,35	42,20

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1764.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle materie plastiche della provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 7 novembre 1958 per gli addetti all'industria delle materie plastiche;

Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 24 marzo 1959, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle materie plastiche, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, la U.I.L. Provinciale; al quale ha aderito la C.I.S.Na.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, dello atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 24 marzo 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle materie plastiche della provincia di Varese, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle materie plastiche della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 136. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 24 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 24 marzo 1959, in Varese, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Varese

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Varese rappresentata dal suo Direttore dott. *Armando Pau,* assistito dal sig. *Jannello Antonino:*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Chimici di Varese rappresentata dal sig. *Regiolini Giuseppe;*

l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori di Varese rappresentata dal sig. *Lissoni Nino;*

la Unione Italiana del Lavoro di Varese rappresentata dal sig. *Mordini Ettore;*

è stato raggiunto il presente accordo retributivo provinciale da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della Provincia di Varese esercenti la industria delle materie plastiche.

I minimi salariali che decorrono dal periodo di paga in corso al 1° febbraio 1959 sono quelli delle tabelle allegate al presente accordo provinciale.

Tabelle delle paghe minime ai sensi dell'accordo provinciale 24 marzo 1959 da valere, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1959, per gli addetti alle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle materie plastiche della Provincia di Varese.

OPERAI

1) UOMINI

Qualifiche ed età	Lire orarie
Operai specializzati	
superiori ai 20 anni	184,60
tra i 18 e i 20 anni	179,40
tra i 16 e i 18 anni	158,80
Operai qualificati	
superiori ai 20 anni	165,70
tra i 18 e i 20 anni	160,90
tra i 16 e i 18 anni	141,30
inferiori ai 16 anni	116,90
Manovali specializzati	
superiori ai 20 anni	156,90
tra i 18 e i 20 anni	146,50
tra i 16 e i 18 anni	115,60
inferiori ai 16 anni	91,10
Manovali comuni	
superiori ai 20 anni	147,20
tra i 18 e i 20 anni	137,50
tra i 16 e i 18 anni	108,70
inferiori ai 16 anni	75,60
Apprendisti	
tra i 16 e i 18 anni	108,70
inferiori ai 16 ani	75,60

2) DONNE

Qualifiche ed età	Lire orarie
Operaie specializzate (operatrici addette alle operazioni di stampaggio o di finitura che guidano e controllano la esecuzione pratica delle lavoratrici)	
superiori ai 20 anni	144,60
I Categoria	
superiori ai 20 anni	139,30
tra i 18 e i 20 anni	116,60
tra i 16 e i 18 anni	109,80
inferiori ai 16 anni	97,10
II Categoria	
superiori ai 20 anni	131,70
tra i 18 e i 20 anni	110,40
tra i 16 e i 18 anni	97,90
inferiori ai 16 anni	85,10
III Categoria	
superiori ai 20 anni	123,70
tra i 18 e i 20 anni	104 —
tra i 16 e i 18 anni	92,90
inferiori ai 16 anni	74,40
Apprendiste	
tra i 16 e i 18 anni	92,90
inferiori ai 16 anni	74,40

3) AUSILIARI

	Lire orarie
	—
Tornitori, meccanici, elettricisti, falegnami, fuochisti, muratori, fabbri	184,60
Conduttori di caldaie a vapore	196,90
Magazzinieri, imballatori, spedizionieri	
superiori ai 18 anni	156,90
inferiori ai 18 anni	119,20

4) ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

Gruppo A

	Lire giornal.
Vi appartengono gli autisti meccanici con patente di 3° grado, con funzioni di completa messa a punto del motore nelle fasi di montaggio e smontaggio, i motoscafisti	—
paga minima per 8 ore	1476,80
paga minima per 9 ore	1569,10
paga minima per 10 ore	1661,40

Gruppo B

	Lire giornal.
Vi appartengono gli autisti non meccanici, gli addetti permanentemente al servizio antincendio, ecc.	—
paga minima per 8 ore	1325,60
paga minima per 9 ore	1408,45
paga minima per 10 ore	1491,30

Gruppo C

Vi appartengono i portieri in genere, gli uscieri, i fattorini con mansioni di fiducia ecc.

paga minima per 8 ore	1255,20
paga minima per 9 ore	1333,65
paga minima per 10 ore	1412,10

Gruppo D

Vi appartengono i cavallanti, i carrettieri, gli stallieri, gli inservienti, gli addetti ai servizi igienici o spogliatoi, a refettori, a depositi biciclette ecc.

paga minima per 8 ore	1177,60
paga minima per 9 ore	1251,20
paga minima per 10 ore	1324,80

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1765.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali e infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visto l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto l'accordo collettivo 7 settembre 1959, per gli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti, Sezione Bar-Caffè Pasticceria, e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, la C.I.S.N.A.L., la U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Catania, in data 16 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 7 settembre 1959, relativo agli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 118. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 7 SETTEMBRE 1959 PER GLI ADDETTI AI LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 7 settembre 1959, in Catania, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti - Sezione Bar - Caffè Pasticceria, rappresentata dall'avv. *Giuseppe Guerrera*,

tra

Associazione predetta

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA (FILAM) aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Antonio Alicata;*

il SINDACATO ALBERGO E MENSA aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Arnaldo Canuto;*
la C.I.S.N.A.L., rappresentata dal rag. *Gildo Giannitto;*

la U.I.L., rappresentata dal cap. *Crisafulli Giuseppe*, si è stipulato il seguente accordo salariale provinciale da valere per gli addetti ai laboratori di Pasticcere nella provincia di Catania, in vigore dal 1° settembre 1959, comprensivo della contingenza.

Art. 1.

a) 1° pasticciere o 1° dolciere capo laboratorio . . . . L. 39.000

b) 1° pasticcerie con rango o 1° gelatiere con rango . . . . » 36.500

c) operaio qualificato ex 2° pasticciere o 1° gelatiere . . . . » 34.500

d) operaio provetto ex 1° aiutante e gelatiere . . . . » 33.000

e) giovane operaio con due anni di servizio . . . . » 23.448

f) giovane operaio con tre anni di servizio . . . . L. 25.948

g) giovane operaio con più di tre anni di servizio . . . . » 29.948

h) giovane operaio con un anno di servizio ex 2° aiutante . . . . » 19.904

i) garzone uomo di fatica strapazziere dai 18 ai 20 anni . . . . » 19.904

l) garzone uomo di fatica strapazziere dai 20 ai 22 anni . . . . » 23.404

m) garzone uomo di fatica strapazziere oltre i 22 anni . . . . » 27.404

n) garzone uomo di fatica strapazziere oltre i 22 anni con provata capacità lavorativa . . . . » 29.948

o) apprendista 1° anno di apprendistato » 12.342

p) apprendista 2° anno di apprendistato . . . . » 14.342

q) apprendista 3° anno di apprendistato . . . . » 16.842

Art. 2.

I suddetti minimi di retribuzione vanno ridotti del 10% per i Comuni della provincia diversi dal capoluogo, Acireale e Caltagirone.

Art. 3.

Il presente accordo rimarrà in vigore a tutto il 30 dicembre 1959 e, se non verrà disdetto almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata, si intenderà prorogato sino alla fine dell'anno successivo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1961, n. **1766.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria del cappello, del feltro e cappello di pelo, del feltro e cappello di lana, del pelo per cappello;

Visto, per la zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara, l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio e Ossola e il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania - F.U.I.L.C.A. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, relativo alla classificazione del personale operaio dei cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 109. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 7 MARZO 1951, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 4 GENNAIO 1949 SULLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO DEI CAPPELLIFICI DELLA ZONA DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 7 marzo 1951, in Verbania Intra, presso la Sede dell'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola,

tra

l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola rappresentata dal suo Direttore dott. *Filippo Ongarato* e con l'intervento dei rappresentanti industriali del cappello signori comm. *E. Albertini*, dott. *Antonio Gamba* assistiti dal dott. *Piero Cabrini*,

e

il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania della F.I.L.C.A. rappresentato dal signor *Giussani Carlo* assistito dai signori *Alessi Oddone*, *Filippini Guido*, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro signor *Licari Ernesto*,

e

il Sindacato Provinciale Cappellai di Verbania della F.U.I.L.C.A. rappresentato dal sig. *Ramaioli Giuseppe*, assistito dal sig. *Piero Novarina* Segretario della C.I.S.L. di Verbania,

in applicazione a quanto disposto dall'art. 9 della Parte generale e art. 5 della Parte operai del Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 gennaio 1949 da valere per l'industria del cappello e con riferimento alle trattative intercorse in sede nazionale, si è convenuta la seguente classificazione per il personale operaio da valere per i cappellifici della zona del Verbano, Cusio ed Ossola:

Art. 1.

La classificazione dei lavoratori verrà fatta in base alle seguenti categorie:

1ª categoria:

Operai specializzati: appartengono alla prima categoria coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di competenza e di capacità tecnica-pratica non comuni, conseguite con adeguato tirocinio.

UOMINI:

Follatori a mano;

Inclosciatori a mano;

Inconicatori a mano;

Informatori a mano;

Informatori a macchina (saranno considerati di seconda categoria gli operai informatori che hanno il compito di preparazione del feltro alla informatura finale);

Addetti alle rolettine, o macchinette, o folloncini;

Addetti alle americane;

Addetti alla lavorazione cappelli con pelo riportato;

Addetti alla piegatura, o bridaggio a mano e a macchina;

Lisciatori dopo la raffinatura, o rasatura, con verifica ed aggiustatura;

Sabbionatori, o cerchiatori, o ciffonatori;

Raffinatori a mano;

Rasatori a mano;

Rifilatori a mano, rifilatori finali;

Spianatori, o infiancatori, o modellatori o registratori;

Bissonatori, o renditori o lustrotti (vedi chiarimento a verbale);

Stampatori fondini e marocchini con compito di composizione;

Verificatori, visitatori, controllori.

DONNE:

Sodatrici, o marciatrici, a mano o con macchina semi-automatica;

Pomiciatrici;

Vellutatrici;

Cardinatrici o brossatrici alla folla;

Spazzolatrici con visitaggio;

Cardinatrici a secco non di preparazione alla vellutatura;

Ranellatrici;

Raffinatrici testa ed ala con macchina non automatica;

Stampatrici fondini e marocchini con compito di composizione;

Bordatrici;

Attaccatrici marocchini;

Confezionatrici gasse, o galle, o nodi;

Confezionatrici gasse (o galle o nodi) con applicazione cinte e galle;

Attaccatrici fodere fondini;

Confezionatrici fodere fondini;

Verificatrici, visitatrici, controllatrici.

2ª CATEGORIA:

Operai qualificati: appartengono alla seconda categoria coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali capacità tecnico-pratiche conseguite co adeguato tirocinio.

UOMINI:

Soffiatori e campanatori (ferma restando la classificazione di reparto in prima categoria per le zone ove sussista una struttura tecnica inadeguata);

Martellose. o folloni o pistoni;

Addetti folle Coq, Mezzere, o multiroller;

Addetti bagnatura o slanatura;

Allargatesta, sbridatori e battiala;

Operai tintori addetti agli apparecchi di tintoria;

Apprettatori o ingommatori;

Raddrizzatori feltri;

Addetti essicatoi;

Sbarbatori;

Pressatori;

Lisciatori teste prima della raffinatura o rasatura;

Rifilatori a macchina;

Stampatori fondini e marocchini senza compito di composizione;

Fattorini esterni.

DONNE:

Soffiatrici;

Caricatrici campane;

Sodatrici o marciatrici con macchina automatica (a queste lavoratrici verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione il 60 per cento della differenza tra la prima e la seconda categoria tanto per la paga base come per la rivalutazione);

Pesatrici pelo campane;

Martellose o folloni o pistoni;

Apprettatrici od ingommatrici;

Cardinatrici a macchina;

Addette marcatura e pesatura feltri;

Addette bagnatura o slanatura;

Addette spazzolatura senza visitaggio;

Addette folle Coq, Mezzere, o multiroller;

Addette Mezzere a ruota;

Sbarbatrici;

Tosatrici o Gillettes, o tagliatura di prima e seconda (a queste lavoratrici verrà corrisposta in aggiunta alla retribuzione il 60 per cento delle differenze tra la prima e la seconda categoria tanto per la paga base come per la rivalutazione);

Cardinatrici a secco nel lavoro di preparazione alla vellutatura;

Stampatrici fondini e marocchini senza compito di composizione;

Raffinatrici testa e ala con macchine automatiche;

Addette preparazione guarnizioni (taglio fascie e fondini - stirature fodere - balenatura e sorgettatura - taglio e stiratura cinte - taglio marocchini - giuntatura marocchini, ecc.);

Imballo e spedizione;

Applicatrici cinte e gasse (o galle o nodi) già confezionate;

3ª CATEGORIA:

Operai comuni - Manovali specializzati: appartengono alla terza categoria coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono capacità comuni, conseguite con breve tirocinio, non superiore comunque ad un mese, e che sono di aiuto ad operai di categorie superiori partecipando egualmente alla lavorazione):

UOMINI:

Acidatori e disacidatori;

Centrifugatori;

Addetti agli essicatoi tipo « Borla »;

Aiutanti imballo e spedizioni;

Aiutanti operai specializzati e qualificati.

DONNE:

Addette alle centrifughe;

Aiutanti imballo e spedizioni;

Aiutanti operai ed operaie specializzati e qualificati.

4ª CATEGORIA:

Manovali comuni: appartengono alla quarta categoria coloro che compiono lavori di servizio, di trasporto, di pulizia, di carico e scarico o di fatica in genere.

Eventuali omissioni nella classificazione degli operai formeranno oggetto di successivo accordo.

Art. 2.

Il presente accordo decorrerà dalla data che sarà stabilita in sede nazionale ed avrà comunque applicazione non più tardi del 12 marzo 1951.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1961, n. 1767.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle imprese di panificazione;

Visti, per la provincia di Taranto:

il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950, stipulato tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti ed il Libero Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.;

l'accordo collettivo 11 agosto 1952;

l'accordo collettivo 22 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennità di contingenza;
ambedue stipulati tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Lavoranti Panettieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.;

l'accordo collettivo 24 aprile 1957, modificativo del contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950, stipulato tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindicato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.; e, in data 3 giugno 1957, tra la predetta Categoria e il Sindacato Lavoranti Panettieri - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 16 della provincia di Taranto, in data 27 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950 e gli accordi collettivi 11 agosto 1952, 22 giugno 1956 e 24 aprile 1957, relativi ai lavoranti panettieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 132. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 APRILE 1950 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquanta, addì 5 del mese di aprile in Taranto

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE PANIFICATORI E AFFINI rappresentata dal suo Presidente, comm. *Angelo Monfredi* e dai signori *Cosimo Pizzolla* e *Giuseppe Peluso,* assistiti dal sig. *Silvestro Macchitella,* vice direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI

e

il LIBERO SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI rappresentato dal suo segretario provinciale sig. *Vincenzo Vinci* e dai signori *Vincenzo Raffo* e *Francesco Specchia,* assistiti dai signori *Antonio Dell'Aglio,* segretario della L.U.P.S. e *Teodoro Magurano,* segretario provinciale della F.I.L.S.A.O.

è stato stipulato il seguente contratto salariale provinciale integrativo al Contratto Nazionale lavoratori panettieri stipulato in Roma il 1° aprile 1948.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9 del C. N. si stabilisce di attribuire giornalmente a ciascun operaio, i seguenti quantitativi minimi e massimi di farina da panificare nelle otto ore per le varie pezzature di pane:

Pezz.	da	gr.	501	a	1000	min. 144	mass.	160	kilogr.
»	»	»	251	a	500	min. 128	mass.	144	»
»	»	»	101	a	250	min. 112	mass.	126	»
»	»	»	71	a	100	min. 80	mass.	90	»
»	»	»	40	a	70	min. 64	mass.	72	»
Friselle		»	40	a	70	min. 48	mass.	54	»

Panini conditi (al latte, al burro, all'olio, ecc.) gr. 40 a 70 min. 48 mass. 54 kilogr. Crissini min. 43,600 mass. 48,050.

I suddetti quantitativi si intendono per panifici a fuoco indiretto (meccanici), mentre per i panifici a fuoco diretto (muratura) il quantitativo, fermo restando le medesime pezzature e nelle otto ore è il seguente:

				minimo	massimo
Pezzatura	da gr. 501 a 1000			Kg. 128	Kg. 144
»	» » 251 a 500			» 112	» 126
»	» » 101 a 250			» 80	» 90
»	» » 71 a 100			» 64	» 72
»	» » 40 a 70			» 48	» 54
Friselle	da gr. 40 a 70			Kg. 32	Kg. 36
Panini cond.	» » 40 a 70			» 32	» 36
Crissini				» 28	» 32,500

Art. 2.

Sempre in riferimento all'art. 9 del citato Contratto Nazionale le tariffe per ogni quintale di farina da panificare, in rapporto alla pezzatura di cui sopra, sono le seguenti:

da Kg. 501 a 1000	L. 700	per	q.le	farina
» » 251 a 500	» 750	»	»	»
» » 101 a 250	» 860	»	»	»
» » 71 a 100	» 1200	»	»	»
» » 40 a 70	» 1500	»	»	»

friselle da gr. 40 a gr. 70 L. 2.000
panini conditi c. s. gr. 40 a gr. 70 L. 2.000
crissini L. 2.200 per q.le farina

ripartite fra i componenti la squadra con il seguente punteggio:

Operaio specializzato (impastatore)	25,50 %
Operaio spacializzato (infornatore)	25,50 %
Operaio qualificato di 1ª categoria	20,50 %
Operaio qualificato di 2ª categoria	18,50 %
Apprendista	10 %
Totale	100 %

Art. 3.

APPRENDISTI

In riferimento all'art. 4 del comma 7 del Contratto Nazionale l'ammissione degli apprendisti nella Categoria dei panettieri sarà regolata secondo la bisogna della Commissione paritetica provinciale di qualifica.

Comunque si stabilisce che in un panificio ove la produzione superi i quintali 6 giornalieri con la partecipazione di solo 4 operai qualificati, la presenza al lavoro dell'apprendista diventa obbligatoria.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Valgono le norme dell'art. 10-*bis* del Contratto Nazionale.

Art. 5.

Sono considerate festività nazionali quelle stabilite a norma di legge.

Art. 6.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In riferimento all'art. 14 del Contratto Nazionale ai lavoratori panettieri competono n. 11 giornate di festività infrasettimanali ripartite nelle seguenti giornate:

Capodanno (1° gennaio)
Epifania (6 gennaio)
S. Giuseppe (19 marzo)
Corpus Domini (mobile)
Ascensione (mobile)
SS. Pietro e Paolo (29 giugno)
Assunzione (15 agosto)
Ognissanti (1° novembre)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
Natale (25 dicembre)
il giorno del Santo Patrono ove ha sede il panificio.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA TURNISTI

I turnisti a norma dell'art. 15 del Contratto Nazionale avranno diritto alla gratifica natalizia. Ad evitare i possibili inconvenienti che potrebbero verificarsi a fine d'anno e per la corresponsione di tale gratifica ai turnisti, dato il lavoro saltuario che ciascuno di essi effettua durante l'anno presso varie aziende, tale gratifica verrà corrisposta di volta in volta da parte di ciascuna azienda presso la quale l'operaio turnista presta servizio, in base ai 365esimi della gratifica annuale spettante.

Art. 8.

INDUMENTI DI LAVORO

Ai lavoratori che si presentano al lavoro in tenuta bianca (camice o blusa, pantalone, beretto e scarpette) sarà corrisposta dai datori di lavoro una indennità vestiario di L. 10 giornaliere.

Tale indennità non compete se i lavoratori non si presentano nella suddetta tenuta completa.

Art. 9.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo provinciale si fa riferimento al contratto nazionale.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

In riferimento al comma 10 dell'art. 4 del Contratto Nazionale le parti dovranno costituire una Commissione paritetica provinciale di qualifica composta di otto membri, di cui 4 datori di lavoro e 4 lavoratori.

Tale commissione avrà il compito di intervenire in tutte quelle controversie specificatamente tecniche, come da regolamento a parte concordato fra le parti interessate.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà la durata di un anno e si intenderà rinnovato tacitamente qualora entro tre mesi prima della sua scadenza non sarà data disdetta da una delle parti contraenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 AGOSTO 1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquantadue, addì 11 del mese di agosto, nella sede dell'Associazione Commercianti e Rappresentanti della Provincia, a seguito di apposita convocazione, si sono riuniti, per i panificatori i signori:

Marchegiano Enrico - Fiduciario provinciale della categoria
Pignatelli Michele - Esperto della categoria
Vernaglione Francesco - Esperto della categoria
Macchitella Silvestro - Vice Direttore dell'Associazione e Segretario provinciale della categoria

per il SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI aderente alla C.G.I.L. i signori:

Sanna Antonio - Segretario del Sindacato
Palumbo Cosimo - Consigliere
Pizzolla Nicola - Consigliere
assistiti dal sig. *Di Noia Vincenzo*, rappresentante della Camera del Lavoro, e dalla sig.na *Capano Anna* addetta alla Segreteria del Sindacato:

per il SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI aderente alla C.I.S.L. i signori:

Vinci Vincenzo - Segretario del Sindacato assistito dal sig. *Dell'Aglio Antonio*, Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale e dal sig. *Magurano Teodoro*, Segretario Provinciale della Federazione Lavoratori del Commercio,

per esaminare la richiesta avanzata dai lavoratori panettieri intesa ad ottenere per la Provincia di Taranto l'applicazione dell'accordo nazionale stipulato in Roma l'8 febbraio 1952 riguardante la rivalutazione salariale e la corresponsione della nuova misura dell'indennità di contingenza.

Dopo un'ampia, serena e cordiale discussione si è convenuto quanto appresso:

Fermo restando l'attuale sistema di retribuzione e di composizione del salario di cui ai vigenti accordi provinciali integrativi, rispettivamente stipulati fra la categoria Panificatori e il Sindacato Lavoranti Panettieri aderente alla C.G.I.L. e il Sindacato Lavoranti Panettieri aderente alla C.I.S.L., i datori di lavoro corrisponderanno ai propri dipendenti le seguenti quote di rivalutazione:

— L. 146 per gli operai specializzati (infornatore - impastatore);

— L. 68 per gli operai qualificati (aiutante comune - aiutante specializzato).

Inoltre i datori di lavoro corrisponderanno a tutti i dipendenti con qualifica d'infornatore - impastatore - aiutante specializzato e aiutante comune, una quota di L. 60 quale maggiorazione della indennità di contingenza.

Il presente accordo andrà in vigore il giorno 7 agosto 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 GIUGNO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 22 giugno, resso l'Associazione Provinciale dei Commercianti e tappresentanti

tra

ı CATEGORIA PROVINCIALE DEI PANIFICATORI rappresenata dal suo Presidente sig. *Marchegiano Enrico* e dai omponenti la commissione dei datori di lavoro, signori *Casarino Giacomo, Pignatelli Michele* e *Vernalione Francesco,* assistiti dal Vice Direttore dell'Asociazione Provinciale Commercianti sig. *Macchitella ilvestro,*

e

SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI (C.G.I.L.) rappreentato dai signori *Sanna Antonio* e *Fortuna Vincenzo* ssistiti dal sig. *Recita Cosimo,* Segretario della Canera Confederale del Lavoro

e

SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI (C.I.S.L.), rappreentato dai signori *Colucci Giuseppe, Vinci Vincenzo* e *Specchia Francesco,* assistiti dal sig. *Magurano Teodoro,* funzionario della U.S.P. - C.I.S.L.;

visti gli accordi nazionali sulla contingenza per i lavoranti panettieri;

considerata la opportunità di aggiornare la contingenza degli operai panettieri per la provincia di Taranto;

si stabilisce quanto segue:

Le aziende di panificazione della Provincia di Taranto corrisponderanno ai propri dipendenti lavoranti panettieri l'indennità di contingenza nelle seguenti nuove misure giornaliere:

Con decorrenza 16 maggio 1956:

Impastatori ed infornatori	L.	112,50	al giorno
Operai qualificati di 1ª categ.	»	103,50	»
Operai qualificati di 2ª categ.	»	102 —	»

Con decorrenza 1° giugno 1956:

Impastatori ed infornatori	L.	143 —	al giorno
Operai qualificati di 1ª categ.	»	131 —	»
Operai qualificati di 2ª categ.	»	125 —	»

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 APRILE 1957, MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 APRILE 1950, PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno 24 del mese di aprile presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed alla presenza del dott. *Gino Perrini*, Direttore dell'Ufficio stesso, si sono riuniti i signori:

Scarfato Giacomo - Presidente categoria panifitori

Pignatelli Michele - Vice presidente categoria panificatori

Casadino Giacomo - Consigliere categoria panificatori

Assistiti dal rag. *Silvestro Macchitella* - Vice Direttore dell'Associazione commercianti

Colucci Giuseppe - Segretario categoria panettieri C.I.S.L.

Cazzarò Vincenzo - Vice segretario categoria panettieri C.I.S.L.

Specchia Francesco - Componente Consiglio direttivo categoria panettieri C.I.S.L.

Vinci Vincenzo - Componente Consiglio direttivo categoria panettieri C.S.I.L.

Assistiti dal sig. *Dell'Aglio Antonio* - Segretario sindacale U.S.P. e da *Magurano Teodoro*, funzionario della U.S.P.

Partecipa alla riunione il Direttore della SEPRAL dott. *Schironi Raffaele.*

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno 3 del mese di giugno presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Taranto ed alla presenza dell'avv. *Mario Fago*, capo servizio rapporti di lavoro dell'Ufficio stesso, si sono riuniti i signori:

Scarfato Giacomo - Presidente categoria panifitori

Casarino Giacomo - Consigliere categoria panificatori

Assistiti dal rag. *Silvestro Macchitella* - Vice Direttore dell'Associazione commercianti

Sanna Antonio - Segretario Prov. Lavoratori Panettieri C.G.I.L.

Di Lena Antonio - Vice Segretario Prov. Lav. Panettieri C.G.I.L.

Carrieri Vincenzo - Consigliere Categoria Lavoratori Panettieri C.G.I.L.

Assistiti dal sig. *Recita Cosimo* - Segretario Camera del Lavoro.

Partecipa alla riunione il Direttore della SEPRAL dott. *Raffaele Schirone.*

Dopo ampia discussione le parti concordano le seguenti tariffe:

L. 1.000 (mille) il quintale di farina lavorata — tariffa unica — per qualsiasi pezzatura di pane prodotto;

L. 2.000 (duemila) il quintale di farina lavorata per le friselle;

L. 4.000 (quattromila) il quintale di farina lavorata per i grissini taralli e biscotti.

Le parti concordano altresì di lasciare immutata la situazione salariale di cui sopra per il periodo di un triennio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1768.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Torino, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:

— il contratto collettivo 1 gennaio 1954, stipulato tra l'Associazione Piemontese Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Dipendenti non Laureati da Farmacie - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Farmacie - C.I.S.L. -;

— il contratto collettivo 13 febbraio 1958, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale dei Dipendenti non Laureati da Farmacie - C.G.I.L. -;

— il contratto collettivo 9 luglio 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 13 febbraio 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, i contratti collettivi 1 gennaio 1954, 13 febbraio 1958, 9 luglio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 127. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1 GENNAIO 1954 PER IL PERSONALE NON LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1954, il giorno 1° gennaio in Torino

tra

l'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE FRA PROPRIETARI DI FARMACIA, rappresentata dal suo Segretario dott. *Ettore Marcato*, assistito dai dott. *Armando Bacolla, Occlerio Garrone, Paolo Rossano*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DA FARMACIE (non laureati) aderenti alla C.G.I.L., rappresentato dal dott. *Luigi Rogna, Giovanni Bellocchia, Graziella Bertoldi*, assistiti dal SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO E AFFINI nelle persone dei sigg. *Mavillo Tecchiati* e *Paolo Milanese*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI FARMACIE (aderenti alla C.I.S.L.) rappresentato dal sig. *Michelangelo Lamera*, assistito dai sigg. *Giuseppe Vigna* e *Franco Stangalino*

si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, che ha efficacia per tutto il territorio della provincia di Torino, e che disciplina in modo e in maniera unitaria, il rapporto di lavoro fra farmacia e personale non laureato di ambo i sessi.

Il presente contratto provinciale, sostituisce, alla data di entrata in vigore e per materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore, che dovranno essere mantenute.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

DIPENDENTI DA FARMACIA (NON LAUREATI) CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi:

a) Personale con mansioni impiegatizie;

b) Personale con mansioni non impiegatizie.

Il personale con mansioni impiegatizie è distinto nelle categorie *A*, *B*.

Il personale con mansioni non impiegatizie è distinto nella categoria *C*.

Art. 1.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Categoria A — Impiegati di concetto con mansion varie.

Categoria B — Personale addetto alla cassa.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Categoria C — Confezionatore o confezionatrice.

— Fialettatore o fialettatrice.

— Fattorino o fattorina con altre mansioni.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.

Art. 3.

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, nel quale dovranno essere chiaramente indicate:

a) la data di assunzione;

b) la durata dell'eventuale periodo di prova;

c) la qualifica del lavoratore;

d) la retribuzione.

Art. 4.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

a) certificato penale rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

b) certificato di studio;

c) certificato di servizio prestato eventualmente presso altre aziende;

d) libretto di lavoro;

e) tessere delle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;

f) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Categorie A-B: mesi uno;

Categoria C: giorni 15.

Art. 6.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.

Art. 7.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra senza preavviso nè altra indennità. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è quello stabilito con decreto prefettizio sull'apertura e chiusura delle farmacie. E' in facoltà del proprietario di trattenere il personale sino ad un massimo di un'ora al giorno per la pulizia e il riattamento dei locali.

Art. 9.

Fermi i limiti di durata massima delle disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze della farmacia.

Art. 10.

LAVORO STRAORDINARIO

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro stabilito nell'art. 8 fissato con decreto prefettizio sull'apertura e chiusura delle farmacie.

Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è in facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.

Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo almeno di tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la farmacia dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 11.

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite maggiorando la paga base oraria del 30%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, verranno retribuite sempre che non si tratti di turni regolari di servizio, con la paga base oraria maggiorata del 75%.

In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria della indennità giornaliera di contingenza per ogni ora di lavoro straordinario prestata.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 12.

Per la determinazione della paga oraria il mese sarà considerato:

a) di 200 ore per il personale la cui durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali;

b) di un numero di ore proporzionale alla normale durata del lavoro per il personale ad orario ridotto.

Art. 13.

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Il dipendente può registrare per conto proprio le ore effettuate e farne la richiesta del pagamento qualora il datore di lavoro non glie le pagasse entro il termine sopra indicato.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ

Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il 19 marzo, Festa di S. Giuseppe;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il giorno dell'Ascensione;
6) il giorno del Corpus Domini;
7) il 29 giugno, Festa dei SS. Pietro e Paolo;
8) il 15 agosto, Festa dell'Assunzione;
9) il 1° novembre, Ognissanti;
10) l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, Natale;
12) il 26 dicembre, Santo Stefano.

Le ore di lavoro prestate nei suddetti giorni festivi saranno retribuite in conformità delle norme previste dal presente contratto per il lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli articoli 11 e 16.

Art. 15.

Per le festività nazionali e per il relativo trattamento, il presente contratto fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 16.

Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi dovranno essere retribuite con la paga base oraria maggiorata del 50%.

Art. 17.

FERIE

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie, fissato nella seguente misura:

a) Personale con mansioni impiegatizie:

— dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino a 15 anni compiuti giorni 20

— dopo il compimento di 15 anni di servizio e fino a 25 anni compiuti . . . . . giorni 25

— dal 25° anno di servizio compiuto in poi . . . . giorni 30

b) Personale con mansioni non impiegatizie:

— dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 2° anno compiuto . . . . giorni 12

— dopo il compimento di due anni di servizio e fino a 5 anni compiuti . . . . giorni 15

— dopo il compimento di 5 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti . . . . . giorni 18

— dopo il compimento di 20 anni di servizio in poi . . . . giorni 20

Art. 18.

I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia ed in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dall'Ordine dei Farmacisti, previo nulla osta dell'Autorità prefettizia.

Art. 19.

Il turno delle ferie non potrà avere inizio nè di domenica nè di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16 del mese.

Art. 20.

Durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore tutte le retribuzioni fisse normalmente corrisposte.

Il decorso delle ferie resta interrotto per il caso in cui nel periodo delle ferie sopravvenga una malattia denunciata e riconosciuta superiore a sette giorni.

Art. 21.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, anche se il licenziamento sia avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.

Art. 22.

Per ragioni di servizio, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto, altresì, al rimborso delle spese vive sia sostenute per l'anticipato ritorno, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

Art. 23.

Le ferie sono irrinunciabili.

Art. 24.

ASSENZE E CONGEDI

Salvo il caso di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso la farmacia entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

Le assenze non giustificate danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite nel successivo art. 57, paragrafi 1-2-3.

Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre le 24 ore e fino a tre giorni, il lavoratore sarà passibile delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 57, paragrafo 4. Nel caso che l'assenza arbitraria superi i tre giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria il rapporto di lavoro si renderà risoluto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto a percepire nè l'indennità di licenziamento nè quella di preavviso, salvo quanto dovesse ancora competergli per altri titoli.

Art. 25.

In casi speciali giustificati, la farmacia potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di compensarli col lavoro prestato nei giorni festivi.

Art. 26.

Il lavoratore potrà richiedere, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni 15.

Compatibilmente con le esigenze della farmacia, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario della durata richiesta, entro il limite massimo di giorni 15, nell'epoca scelta dal lavoratore. In ogni caso se richiesto, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

Art. 27.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedamento o dell'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro si intende risolto senza diritto ad alcuna indennità.

Il tempo trascorso in servizio militare va computato a tutti gli effetti nella anzianità di servizio.

Art. 28.

In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il periodo in cui rimane sotto le armi alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti, come previsto nell'articolo precedente, il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di richiamo alle armi, il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653; al personale con mansioni non impiegatizie saranno invece corrisposti i seguenti assegni:

a) per il primo mese, l'intera retribuzione;

b) per il secondo e terzo mese, la metà della retribuzione.

Art. 29.

MALATTIA

In caso di malattia, il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio della assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Trascorso il termine predetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 24 del presente contratto.

A richiesta della farmacia il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico e a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Art. 30.

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli articoli 41 e 43 del presente contratto.

Il periodo di malattia che precede immediatamente il licenziamento è considerato utile ai fini del computo dell'indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 31.

Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente il lavoratore avrà diritto:

a) alle prestazioni sanitarie dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, siccome previsto dal decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, al quale si fa riferimento:

b) ad una integrazione dell'indennità percepita dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie, fino ad un massimale di L. 30.000, ragguagliate a mese, da corrispondersi dal datore di lavoro ed a suo carico.

Il datore di lavoro ha pertanto l'obbligo di iscrivere i proprii dipendenti all'Istituto suddetto, il quale a lui si sostituisce ad ogni effetto nella corresponsione di quanto fissato alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo. Tali prestazioni nella misura che sarebbero dovute dall'Istituto gravano integralmente sul datore di lavoro ove questi non abbia ottemperato all'obbligo di iscrizione o sia moroso nei riguardi dell'Istituto.

Art. 32.

Le prestazioni sanitarie di cui alla lettera *a*) del precedente articolo saranno estese anche ai familiari a carico del lavoratore secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, e le disposizioni emanate dall'Istituto.

Art. 33.

Durante i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), la retribuzione è a completo carico del datore di lavoro, nella misura dell'intera retribuzione globale giornaliera di fatto percipita normalmente dal lavoratore.

Art. 34.

Il lavoratore dichiarato dall'Istituto Malattia in grado di riprendere servizio dovrà farlo entro le 24 ore dell'accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto, richiedendo il giudizio di un collegio medico.

Art. 35.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 36.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte del personale della farmacia quali siano le mansioni ad esso affidate.

Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.

Art. 37.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A far data dal 1° gennaio 1951 il personale di età superiore agli anni 20 ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, per il servizio prestato presso la stessa farmacia, a cinque scatti triennali ognuno nella misura del 4% sulla paga base e contingenza in vigore per la categoria di appartenenza.

Quanto percepito a titolo di aumento di anzianità per precedenti pattuizioni viene assorbito dagli aumenti di cui sopra.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

In caso di aumento del minimo di stipendio contrattuale e della contingenza, gli scatti seguiranno parallelamente tali aumenti.

Art. 38.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Vedere tabella allegata al presente contratto.

Art. 39.

GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia del Natale di ogni anno, le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità dello stipendio o del salario in atto e ad una mensilità dell'indennità di contingenza dovuta al lavoratore nel mese di novembre.

Art. 40.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella farmacia.

Art. 41.

RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della farmacia quanto in quello di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto notificato a mezzo di lettera raccomandata.

I termini del preavviso sono i seguenti:

a) Fino a 5 anni di servizio compiuti:

Categoria *A*: un mese
Categoria *B*: un mese
Categoria *C*: 8 giorni

b) Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

Categoria *A*: 45 giorni
Categoria *B*: 45 giorni
Categoria *C*: 12 giorni

c) Oltre i 10 anni di servizio:

Categoria *A*: due mesi
Categoria *B*: due mesi
Categoria *C*: 20 giorni

I termini del preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.

Art. 42.

In caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di preavviso di cui all'articolo precedente.

Art. 43.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Oltre al preavviso di cui all'art. 41, o, in difetto oltre alla corrispondente indennità di cui all'art. 42, il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco ad una indennità commisurata come segue:

1) Personale con mansioni impiegatizie:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1930: 15/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

b) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1931 al 31 dicembre 1939: 20/30 della retribuzione mensile in atto come sopra;

c) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947: 25/30 della retribuzione mensile in atto come sopra:

d) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile in atto, come sopra.

2) Personale con mansioni non impiegatizie:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 14 luglio 1938: 2 giorni della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

b) per le anzianità di servizio maturate dal 15 luglio 1938 al 31 dicembre 1944: 4 giorni della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

c) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1945 in poi: 15 giorni della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato.

Agli effetti del presente articolo, dovranno computarsi nella retribuzione oltre lo stipendio o salario contrattuale o di fatto, tutte le indennità fisse e continuative e di ammontare determinato.

Le frazioni di anni successivi al primo saranno calcolate per dodicesimi.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di licenziamento, sia per il personale impiegatizio, sia per il personale con mansioni non impiegatizie, l'indennità di contingenza sarà computata a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Art. 44.

In caso di cessazione o trasformazione in qualsiasi modo della farmacia e quando la farmacia cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto le indennità previste nel presente contratto per il caso di licenziamento, la farmacia concessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con ogni diritto ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente farmacia come se avvenisse il licenziamento.

Art. 45.

In caso di fallimento della farmacia, il dipendente ha diritto alle indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma di legge.

Art. 46.

In caso di decesso del dipendente l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso vanno corrisposte agli aventi diritto secondo la legge.

Art. 47.

Le indennità di licenziamento devono essere versate al lavoratore o agli aventi diritto in caso di morte, all'atto della cessazione del servizio, dedotto, quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente. In caso ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà conteggiato l'interesse commerciale corrente con la decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio.

Art. 48.

DIMISSIONI

In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sarà corrisposta una indennità di anzianità commisurata come segue:

a) nel caso di anzianità di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso la farmacia: il 50% dell'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente art. 43;

b) nel caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo e quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennità di licenziamento calcolata come nel precedente art. 43;

c) nel caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni: una indennità pari all'indennità di licenziamento calcolata come nel precedente art. 43.

In tutti i casi specificati alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo resta ferma, ai fini del computo dell'indennità di contingenza, la decorrenza dal 1° gennaio 1946.

Art. 49.

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con lettera raccomandata e col rispetto dei termini di preavviso stabiliti nell'art. 41 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alle retribuzioni del periodo di mancato preavviso.

Su richiesta del dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 50.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intera indennità di licenziamento prevista dal presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 41.

La corresponsione dell'indennità di cui al primo capoverso del presente articolo sarà effettuata alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione di certificato di matrimonio o altro documento equipollente, purchè tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 51.

Il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegni le dimissioni in occasione della maternità, è quello fissato dall'art. 35 del presente contratto.

Art. 52.

NORME DISCIPLINARI

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i proprii colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri.

Ugualmente, il datore di lavoro è tenuto all'osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali di cooperare alla prosperità della farmacia, ed è responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli.

Art. 53.

E' vietato al personale ritornare nei locali della farmacia e trattenervisi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del datore di lavoro.

Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario di lavoro se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario, secondo le norme contenute negli articoli 10 e seguenti del presente contratto.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale della chiusura della farmacia, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 54.

E' dovere del personale di comunicare immediatamente alla farmacia ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Art. 55.

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. I ritardatari saranno puniti con la trattenuta dell'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato da una multa pari all'ammontare della trattenuta. La punizione dovrà essere comunicata per iscritto e la trattenuta dovrà figurare sulla busta paga.

In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa. Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza la corresponsione dell'indennità di licenziamento e senza preavviso.

Art. 56.

Il personale ha l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla farmacia per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.

Art. 57.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;

3) multa in misura non eccedente il 10% delle spettanze ragguagliate a mese;

4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 5;

5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso e indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del codice civile, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto della farmacia, nonchè nei casi previsti dagli articoli 24 e 55 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del codice civile.

Il licenziamento senza indennità si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.

Si considera altresì motivo di licenziamento disciplinare (senza indennità e preavviso) l'avere il lavoratore taciuto al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che ne avrebbero impedito l'assunzione e che, ove il dipendente fosse in servizio, ne avrebbero determinato il licenziamento in tronco.

I provvedimenti di cui ai punti 3), 4) e 5) del primo comma del presente articolo devono essere comunicati per iscritto e motivati.

Art. 58.

Ove il dipendente sia sottoposto a provvedimento penale per reati che lo rendono indegno, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo, in dipendenza di giudizio, dal servizio e dallo stipendio o paga e ogni altro emolumento o compenso. Dopo il giudizio definitivo, il datore di lavoro deciderà sulla eventuale riammissione in servizio, fermo restando che, comunque, il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità.

Al lavoratore condannato per reato commesso fuori della farmacia, ove non sia riammesso in servizio, spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto in pieno diritto e con gli effetti del licenziamento senza indennità, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro od in servizio.

Art. 59.

TUTELA DEI DIRIGENTI SINDACALI

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte dei Consigli o Comitati Direttivi Nazionali e Provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di farmacia, e che risultino regolarmente eletti.

L'elezione dei lavoratori a dirigente sindacale, deve essere comunicata per iscritto alla farmacia e alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.

Art. 60.

I dirigenti sindacali hanno diritto, per l'adempimento dei proprii compiti di natura sindacale e su richiesta scritta dell'organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.

Art. 61.

I lavoratori che fanno parte ai Comitati Direttivi Nazionali o Provinciali hanno diritto alla conservazione del posto per il periodo in cui sono in carica, e per due anni dalla data della loro dimissione o non avvenuta riconferma a tale carica.

In caso di controversie la vertenza sarà discussa dalle Organizzazioni territoriali provinciali. Qualora il dirigente sindacale risultasse licenziato per giusta causa, il datore di lavoro dovrà integrare oltre che alla normale liquidazione prescritta dal vigente contratto provinciale, ad una indennità che varierà dai sei ai dodici mesi di retribuzione globale.

Art. 62.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà vigore dal giorno della sua stipulazione.

Il presente contratto scade due anni dopo la sua firma e si intenderà tacitamente rinnovato anno per anno, qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Il presente contratto si riterrà pure scaduto in ogni sua parte all'atto della firma in campo nazionale di un contratto nazionale della categoria.

In tal caso restano ferme le sole condizioni di miglior favore riportate nella tabella dell'integrativo economico annesso al presente contratto provinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 13 FEBBRAIO 1958 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 13 febbraio 1958 in Torino, presso la sede dell'Associazione dei Proprietari di Farmacie della Provincia di Torino, sita in via San Anselmo n. 14,

fra

l'Associazione fra Proprietari di Farmacia della Provincia di Torino, rappresentata dal suo Presidente, dott. *Occlerio Garrone*, assistito dal dott. *Armando Bacolla*

e

il Sindacato Provinciale dei Dipendenti di Farmacie aderente alla C.G.I.L., rappresentato dai sigg. *Giovanni Bellocchia* e *Luigi Guerrini*, assistiti dai segretari del Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio, sigg. *Giuseppe Tupputi* e *Mavillo Tecchiati*,

si è stipulato il presente contratto economico, integrativo al Contratto collettivo provinciale di categoria del 1° gennaio 1954, per stabilire il conglobamento delle voci della retribuzione dei dipendenti non laureati in farmacie, stabilendo altresì, il nuovo punteggio di variazione della scala mobile, dell'indennità di contingenza.

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

In conformità al punteggio vigente per il settore commerciale, a cui il settore farmacie si è sempre uniformato per analogia, con decorrenza 1° febbraio 1958, il punto di variazione della scala mobile dell'indennità di contingenza, perseguente le variazioni del costovita, giusto i dati dell'Ufficio centrale di statistica ed applicati nel settore industriale e commerciale, per i dipendenti non laureati di farmacia, è determinato nella seguente misura:

	Giornaliero	
	Uomini	Donne
Impiegato di concetto . . .	L. 25,80	22,44
Impiegato d'ordine ed addetto cassa	» 19,20	16,71
Fattorino oltre i 20 anni . .	» 15,24	12,94
Confezionatore oltre i 20 anni	» 15.24	12,94
Salariati ed apprendisti dai 18 ai 20 anni	» 14,93	11,17
Idem, dai 16 ai 18 anni . . .	» 12,48	10,21
Idem, dai 14 ai 16 anni . . .	» 8,84	8,36

Art. 3.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1959 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 9 luglio 1959, in Torino, presso la sede dell'Associazione dei Proprietari di Farmacia della Provincia di Torino, sita in via Sant'Anselmo n. 14,

tra

l'Associazione fra Proprietari di Farmacia della Provincia di Torino, rappresentata dal suo Presidente, dott. *Occlerio Garrone*, assistito dal dott. *Armando Bacolla*,

e

il Sindacato Provinciale dei Dipendenti di Farmacie aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Giovanni Bellocchia*, assistito dai segretari del Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio, sigg. *Tupputi Giuseppe* e *Tecchiati Marillo*,

è stipulato il presente contratto economico, integrativo al Contratto collettivo provinciale di categoria del 1° gennaio 1954, che avrà decorrenza dal 1° settembre 1959.

Le retribuzioni di cui all'art. 1, eseguite le operazioni di conglobamento della paga base, con il carovane, restano determinate nella seguente misura:

Art. 1.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI NON LAUREATI DI FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Impiegato di concetto . . .	L. 52.741	46.780
Impiegato d'ordine ed addetto cassa	» 46.672	41.422

	Settim. Uomini	Settim. Donne
Fattorino oltre i 20 anni . .	» 10.056	8.511
Confezionatore oltre i 20 anni.	» 9.296	8.511
Salariati ed apprendisti dai 18 ai 20 anni	» 8.090	6.443
Idem, dai 16 ai 18 anni . . .	» 5.770	5.166
Idem, dai 14 ai 16 anni . . .	» 4.227	4.101

Art. 2.

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto, il presente contratto integrativo sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, tutti gli accordi economici precedenti.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO

A modifica dell'art. 11 del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale non laureato di farmacia del 1° gennaio 1954, le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite maggiorando la paga base oraria conglobata, addizionata alla contingenza, del 20%. Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte (vedi art. 11 CCPL) verranno retribuite con la paga base oraria conglobata del 50%.

A modifica dell'art. 16 del CCPL, le ore di lavoro prestate nei giorni festivi, dovranno essere retribuite con la paga base oraria conglobata, maggiorata del 30%.

Art. 4.

RIPOSO SETTIMANALE FESTIVO

Ad integrazione dell'art. 14 del CCPL, si intende per festività infrasettimanale, la festa del Santo Patrono.

Art. 5.

MALATTIA

A modifica dell'art. 31, comma *b*), il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità percepita dall'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, fino ad un massimale del 75% dello stipendio o paga mensile, da corrispondersi dal datore di lavoro ed a suo carico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.